



REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMARE A SCUOLA

Art. 1 – RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente e in particolare:

- art. 32 della Costituzione, che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo;
- Legge 11/11/1975 n. 584;
- Circolare Min. San. 5/10/1976 n. 69;
- Direttiva PCM 14/12/1995;
- Circolare Min. San. 28/03/2001, n. 4;
- Circolare Ministro della Salute 17 dicembre 2004;
- Accordo Stato - Regioni 16/12/2004;
- Circolare 2/Sanità/2005 14 gen 2005;
- Circolare 3/Sanità/2005;
- Legge 28/12/2001, n.448 art. 52, punto 20;
- Legge 16/01/2003 n.3;
- art. 51 della L. 3 del 16/01/2003;
- DPCM 23/12/2003;
- Legge finanziaria 2005 (incrementa del 10% le sanzioni precedenti) ;
- Decreto Legislativo 81/2008;
- Decreto Legge 12/09/2013, n. 104, convertito, con modifiche, in Legge con provv. dell'8/11/ 2013 , n. 128;
- Legge 24 Novembre 1981, n. 689 – Modifiche al Sistema penale.

ART. 2 - FINALITA'

Il presente Regolamento è redatto con finalità educative e si prefigge di:

- a) tutelare la salute degli alunni, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica, come sancito dall'art. 32 della Costituzione e dal Decreto legislativo n. 81/2008 (Testo Unico della Salute e della Sicurezza);
- b) prevenire l'abitudine di fumare;
- c) incoraggiare i fumatori a smettere di fumare;
- d) garantire un ambiente salubre, conformemente alle norme vigenti di sicurezza sul lavoro;
- e) fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti nelle persone scelte consapevoli orientate alla salute propria e altrui;
- f) far rispettare il divieto di fumo, in tutti i locali e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituzione scolastica (Legge 8 Novembre 2013, n. 128);
- g) promuovere attività educative di lotta al tabagismo, inserite in un più ampio programma di educazione alla salute previsto nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e dare visibilità alla politica contro il fumo adottata dall'istituzione scolastica .

ART. 3 - SPAZI SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO



1. E' stabilito il divieto di fumo, anche per le sigarette elettroniche, in tutti i locali e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituto scolastico.
2. In tutti gli ambienti scolastici sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, delle sanzioni applicabili, dei preposti cui spetta rilevare le violazioni.

ART. 4 - SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO

Premesso che l'art. 4 del Decreto-Legge 12 settembre 2013 n. 104, convertito con Legge 8 novembre 2013 n. 128, pone in evidenza che: "1-bis – il personale delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione incaricato dal dirigente, a norma dell'articolo 4, lettera b) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1996, quale preposto all'applicazione del divieto non può rifiutare l'incarico".

- 1) I responsabili preposti all'applicazione del divieto nella scuola, in attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D. P. C. M. 14 /12 /1995, sono indicati sugli apposti cartelli di divieto di fumo.
- 2) E' compito dei responsabili preposti:
 - vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;
 - vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle utilizzando l'apposita modulistica;
 - notificare la trasgressione del divieto alle famiglie degli allievi minorenni sorpresi a fumare, direttamente o per tramite del DS o suo delegato.
- 3) Tutto il personale docente ed ATA che rileva eventuali violazioni le comunica ai funzionari incaricati. A tal fine dovrà essere posta particolare cura nella sorveglianza/vigilanza, durante l'intervallo, anche all'esterno dell'edificio, e nei cambi di lezione. Si dovrà evitare, come previsto nel Regolamento di Istituto, di far uscire più ragazzi contemporaneamente dalla classe.
- 4) Gli agenti accertatori incaricati restano in carica fino a revoca dell'incarico da parte del Dirigente Scolastico.
- 5) In presenza di eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, il Dirigente Scolastico può chiedere la collaborazione del Nucleo Antisofisticazione Sanità dei Carabinieri e delle altre autorità preposte all'osservanza del divieto.
- 6) Il personale incaricato di funzione di agente accertatore deve essere munito di apposita disposizione di nomina da esibire qualora il trasgressore sia persona non a conoscenza delle relative funzioni, unitamente a valido documento di riconoscimento e comunque a richiesta del trasgressore stesso.

ART.5 SANZIONI

1. Tutti coloro (studenti, docenti, personale ATA, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto) che non osservino il divieto di fumo saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
2. Così come stabilito dall'art. 7 Legge 584/1975, come modificato dall'art. 52, comma 20, della Legge 28/12/2001 n. 448, e dall'art. 10 Legge 689/1981, come modificato dall'art. 96 D.Lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 27,50 a €. 275,00 con pagamento in misura ridotta di Euro 55,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di



lattanti o bambini fino a dodici anni. La sanzione è raddoppiata qualora sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di bambini di età inferiore ai 12 anni: in tali casi la somma può variare da € 55,00 a € 550,00 – pagamento in misura ridotta € 110,00.

3. I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei luoghi dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
4. La violazione del divieto di fumo da parte degli studenti sarà presa in considerazione nella valutazione del comportamento. In caso di recidiva, il Consiglio di Classe, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, può decidere l'applicazione di provvedimenti disciplinari.

ART. 6 SOGGETTI SANZIONABILI

Tutti i maggiorenni (studenti, docenti, personale Ata, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto) che non osservino il divieto di fumo negli spazi di pertinenza dell'Istituto saranno sanzionati col pagamento delle sanzioni amministrative di cui al paragrafo precedente.

Per quanto riguarda gli studenti minorenni, va preliminarmente citato l'art. 2 della L. 689/1981 ("Legge di depenalizzazione"), che così dispone:

“Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato. Fuori dei casi previsti dall'ultima parte del precedente comma, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.”

Pertanto, la violazione al divieto di fumare nella scuola da parte di un minorenne va contestata (da parte dell'incaricato preposto all'osservanza del divieto) direttamente al personale che ha in quel momento l'obbligo di sorveglianza (culpa in vigilando) il quale, se non prova di non aver potuto impedire il fatto, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa prevista.

All'alunno minorenne che viola il divieto di fumo verrà irrogata, nel momento stesso in cui viene accertata la violazione, un'adeguata sanzione disciplinare a carattere educativo e non punitivo (es.: tre ore pomeridiane di lavoro socialmente utile assegnato dal Dirigente scolastico o dai suoi collaboratori).

Alla famiglia del minore, chiamata a rispondere per culpa in educando, va notificata la trasgressione del divieto di fumo da parte del figlio e la sanzione disciplinare irrogata.

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto di fumo, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

Agli studenti maggiorenni che non rispettino il divieto saranno irrogate, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, adeguate sanzioni disciplinari a carattere educativo e non punitivo (es.: tre ore pomeridiane di lavoro socialmente utile assegnato dal Dirigente scolastico o dai suoi collaboratori).

ART.7 PROCEDURA DI ACCERTAMENTO

La violazione del divieto di fumo è accertata dai responsabili preposti all'applicazione del divieto mediante processo verbale, da redigersi in duplice copia.



ISTITUTO TECNICO
ARCHIMEDE CATANIA
SETTORE TECNOLOGICO

La violazione è contestata immediatamente al trasgressore, il quale deve sottoscrivere per ricevuta il processo verbale. Il rifiuto a sottoscrivere il verbale o a riceverne copia non determina la nullità dell'accertamento dell'infrazione, né condiziona la procedibilità del verbale. La mancata consegna dell'atto per il rifiuto, annotato in calce al verbale, da parte dell'autore dell'infrazione, soddisfa in pieno le formalità di notifica.

Qualora non sia possibile la contestazione immediata al trasgressore, il responsabile preposto all'applicazione del divieto consegna il processo verbale al Dirigente Scolastico, il quale ne assicura la notifica a mezzo posta (entro novanta giorni dall'accertamento).

Resta ferma la competenza degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria e di altri organi espressamente abilitati dalle leggi vigenti all'accertamento degli illeciti amministrativi

ART.8 PAGAMENTO CONTRAVVENZIONI

Poiché al personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il pagamento deve essere effettuato dal trasgressore, come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04, mediante una delle seguenti modalità:

1) versamento a "Riscossione Sicilia S.p.A., Servizio di riscossione Tributi – Vi a Luigi Rizzo, 39, Catania", utilizzando il modello F23 – cod.tributo 131T, indicando il codice ufficio e specificando la seguente causale: "Infrazione divieto di fumo – I.T. "Archimede" – Catania (CT), verbale n° _____ del _____ (art. 8, L 584/75)";

2) in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 come specificato nel punto precedente;

3) presso gli Uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato a "Riscossione Sicilia S.p.A." – Catania, con la seguente causale: "Infrazione divieto di fumo – I.T. "Archimede" – Catania (CT), verbale n° _____ del _____ (art. 8, L 584/75)".

Ai sensi dell'art. 8 della legge 584/75, il trasgressore può provvedere al pagamento del minimo della sanzione (€ 27,50) entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla data di contestazione o della notificazione.

Ai sensi dell'art. 16 e dell'art. 10 (così come modificato dall'alt. 96 del DL.gs. 507/1999) della legge n.689/1981, è ammesso il pagamento del doppio del minimo della sanzione prevista (€ 55,00), nel caso in cui il pagamento avvenga nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla notificazione degli estremi della presente contestazione, oltre al pagamento delle spese d'accertamento e notifica. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa alla presenza di una donna in evidente stato di gravidanza, o alla presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

ART.9 OBBLIGO DI COMUNICAZIONE AL PREFETTO

Si fa presente che, ai sensi della L. 584/1975, il Dirigente Scolastico è obbligato a comunicare l'avvenuta irrogazione della sanzione al Prefetto di Catania.

ART.10 CONSEGNA DELLA COPIA DELLA RICEVUTA DI PAGAMENTO

Entro sessanta giorni dall'avvenuto accertamento/notifica, i trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa, al DSGA Sig. Cirino Riccardo, onde evitare l'invio del rapporto al Prefetto (v. punto seguente).



ART.11 RITARDATO PAGAMENTO DELLA SANZIONE O MANCATA ESIBIZIONE DELLA RICEVUTA DI PAGAMENTO – RAPPORTO AL PREFETTO

Ai sensi dell'art. 9 della L. 584/1975 e dell'accordo Stato-Regioni del 16/12/2004, qualora il trasgressore non abbia effettuato il pagamento nei termini previsti dalla legge, il Dirigente Scolastico presenta rapporto con la prova dell'eseguita contestazione al Prefetto di Catania (competente a ricevere il rapporto dei soggetti accertatori e l'eventuale ricorso dei trasgressori), richiedendo al contempo la riscossione coattiva.

ART.12 RIMEDI E RICORSI

Qualora non sia avvenuta la conciliazione nel corso della procedura di accertamento, entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazione immediata o di notificazione della violazione, l'interessato può far pervenire al Dirigente Scolastico scritti difensivi e documenti, e/o chiedere di essere sentito.

In alternativa, l'interessato ha facoltà di ricorrere al Giudice di Pace competente per territorio.

Il Dirigente Scolastico, sentito l'interessato ove questi ne faccia richiesta ed esaminati gli eventuali scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, entro 15 giorni dalla scadenza del termine utile per l'oblazione, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione entro i limiti stabiliti dalla legge e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese per le notificazioni.

L'ingiunzione deve indicare il termine per il pagamento, che non può essere inferiore a trenta giorni e superiore a novanta giorni dalla notificazione. L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

Altrimenti, il Dirigente Scolastico emette provvedimento motivato di archiviazione degli atti, del quale è trasmessa copia integrale al funzionario verbalizzante ed è data comunicazione al soggetto interessato.

Avverso l'ingiunzione del Dirigente Scolastico, l'interessato può proporre ricorso innanzi al competente Giudice di Pace, entro 30 gg. dalla notifica del provvedimento.

La proposizione del ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che l'Autorità giudiziaria ritenga di disporre diversamente.

Nel procedimento di opposizione, l'opponente può stare in giudizio anche senza l'assistenza di difensore.

Nel giudizio di opposizione si osservano le disposizioni di cui alla legge 689/81, in quanto compatibili.

SUL “LOCALE RISERVATO AI FUMATORI”

Il Dirigente Scolastico ha la facoltà, e non l'obbligo, di richiedere all'Ente Proprietario dell'edificio scolastico (cioè la Provincia) la progettazione e realizzazione di un locale riservato ai fumatori.

A tale proposito, si fa presente che i locali riservati ai fumatori, di cui all'articolo 51, comma 1, lettera b) della legge n. 3/2003, devono rispettare i seguenti requisiti strutturali (DPCM 23 dicembre 2003):

- essere delimitati da pareti a tutta altezza su quattro lati;
- essere dotati di ingresso con porta a chiusura automatica, abitualmente in posizione di chiusura;
- essere dotati di apposita segnaletica;
- non rappresentare un locale di passaggio per i non fumatori;
- essere dotati di idonei mezzi meccanici di ventilazione forzata. La portata d'aria supplementare minima da assicurare è pari a 30 litri/secondo per ogni persona che può essere ospitata, sulla base di un indice di



ISTITUTO TECNICO
ARCHIMEDE CATANIA
SETTORE TECNOLOGICO

affollamento pari allo 0,7 persone mq;

- l'aria deve essere espulsa all'esterno attraverso idonei impianti e aperture funzionali;
- all'ingresso dei locali è indicato il numero massimo di persone ammissibili, in base alla portata dell'impianto;
- devono essere mantenuti in depressione non inferiore a 5 Pascal rispetto alle zone circostanti.

Inoltre, la progettazione, l'installazione, la manutenzione ed il collaudo dei sistemi di ventilazione devono essere conformi alle disposizioni legislative e regolamentari in tema di sicurezza e di risparmio energetico, come pure alle norme dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del comitato elettrotecnico italiano (CEI).

Considerando:

- 1) la complessità dell'istituto, che si estende da P.zza S.M.di Gesù a P.zza Lanza;
- 2) la più volte lamentata carenza di risorse finanziarie da parte dell'Ente Proprietario;
- 3) l'obbligo di dare la prevalenza alla tutela di fondamentali diritti (all'apprendimento degli alunni, alla salute di tutti gli utenti e degli operatori scolastici, alla sicurezza sui luoghi di lavoro);
- 4) le recentissime disposizioni normative;
- 5) la funzione primariamente educativa di questa Istituzione Scolastica

il Dirigente Scolastico ritiene non opportuno richiedere all'Ente Proprietario la progettazione e realizzazione, presso questo Istituto, di uno o più locali riservati ai fumatori.

ART. 13 NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

ART. 14 ENTRATA IN VIGORE

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, ad effetto immediato dopo la pubblicazione all'Albo, cessano di avere efficacia le disposizioni con esso incompatibili.

ALLEGATI ALLA PROCEDURA:

MODULO 1: accertamento violazione del divieto di fumo da parte di alunno minorenni: procedimento disciplinare

MODULO 2: verbale di contestazione per la violazione del divieto di fumo

MODULO 3: segnalazione al prefetto di Catania

MODULO 4: comunicazione alla famiglia infrazione divieto fumo

Catania, _____/2016

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Fortunata Daniela Vetri



ISTITUTO TECNICO
ARCHIMEDE CATANIA
SETTORE TECNOLOGICO

Mod. 1 – accertamento violazione del divieto di fumo da parte di alunno minorenni

Lo studente _____ della classe _____

il giorno _____

è stato sorpreso a fumare pertanto è sanzionato con il seguente provvedimento disciplinare:

di cui si terrà conto nell'attribuzione del voto di condotta.

Data _____

Il Responsabile per l'accertamento



ISTITUTO TECNICO
ARCHIMEDE CATANIA
SETTORE TECNOLOGICO

(Mod. 2) VERBALE DI CONTESTAZIONE PER LA VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO

Verbale n° _____

In data _____ alle ore _____, nel locale _____ della sede di _____ dell'I.T. Archimede di Catania, 1 sottoscritt _____ funzionario incaricato, con decreto del Dirigente Scolastico, dell'accertamento e della contestazione delle violazioni al divieto di fumo, di cui alla Legge 11.11.1975, n. 584, e all'art. 51 della Legge 16 gennaio 2003 come integrato dall'art. 4 del Decreto-legge 9 settembre 2013, n. 104, accerta che:

1 Sig. _____ nat a _____
(Prov. di _____) il _____, residente a _____ in Via _____ n. _____, ha violato le disposizioni della normativa antifumo in quanto:

_____ (es. sorpreso/a nell'atto di fumare).

Il trasgressore è altresì incorso nell'aggravante di aver fumato in presenza di lattante o di minore di anni 12 o di donna in evidente stato di gravidanza. (Sì - NO)

Sanzione pecuniaria da € 27,50 a € 275,00 (LEGGE 30 dicembre 2004, n. 311 art. 189)

Pertanto, il sottoscritto commina allo/a stesso/a una ammenda paria a € _____

In relazione alla infrazione:

* essa viene contestata e il trasgressore ha tenuto a dichiarare quanto segue:



ISTITUTO TECNICO
ARCHIMEDE CATANIA
SETTORE TECNOLOGICO

* essa non viene contestata (per cui ci si avvale del disposto del 2° comma dell'art. 14 della Legge 24.11.1981 n. 689, notificando il presente verbale, contenente gli estremi della violazione, mediante invio di copia a mezzo di Raccomandata A.R.) perché:

Ai sensi dell'art. 8 della legge 584/75, il trasgressore può provvedere al pagamento del minimo della sanzione (€ 27,50) entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla data di contestazione o della notificazione.

Ai sensi dell'art. 16 e dell'art. 10 (così come modificato dall'alt. 96 del DL.gs. 507/1999) della legge n.689/1981, è ammesso il pagamento del doppio del minimo della sanzione prevista (€ 55,00), nel caso in cui il pagamento avvenga nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla notificazione degli estremi della presente contestazione, oltre al pagamento delle spese d'accertamento e notifica. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa alla presenza di una donna in evidente stato di gravidanza, o alla presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Il pagamento deve essere effettuato dal trasgressore, come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04, mediante una delle seguenti modalità:

1) versamento a “Riscossione Sicilia S.p.A., Servizio di riscossione Tributi – Viale, n°, Catania”, utilizzando il **modello F23 – cod.tributo 131T**, indicando il codice ufficio e specificando la seguente causale: “Infrazione divieto di fumo – I.T. Archimede (CT), verbale n° _____ del _____ (art. 8, L 584/75)”;

2) in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 come specificato nel punto precedente;

3) presso gli Uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato a “Riscossione Sicilia S.p.A.” – Catania, con la seguente causale: “Infrazione divieto di fumo – I.T. Archimede (CT), verbale n° _____ del _____ (art. 8, L 584/75)”.

Entro sessanta giorni dall'avvenuto accertamento/notifica, il trasgressore dovrà consegnare copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa, al DSGA Sig. Cirino Riccardo, onde evitare l'invio del rapporto al Prefetto (v. capoverso seguente).

Ai sensi dell'art. 9 della L. 584/1975 e dell'accordo Stato-Regioni del 16/12/2004, qualora il trasgressore non abbia effettuato il pagamento nei termini previsti dalla legge, il Dirigente Scolastico presenta rapporto con la prova dell'eseguita contestazione al Prefetto di Catania (competente a ricevere il rapporto dei soggetti accertatori e l'eventuale ricorso dei trasgressori), richiedendo al contempo la riscossione coattiva.

Qualora non avvenga la conciliazione nel corso della procedura di accertamento, entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazione immediata o di notificazione della violazione, l'interessato può far pervenire al Dirigente Scolastico scritti difensivi e documenti, e/o chiedere di essere sentito.

In alternativa, l'interessato ha facoltà di ricorrere al Giudice di Pace competente per territorio.

Il Dirigente Scolastico, sentito l'interessato ove questi ne faccia richiesta ed esaminati gli eventuali scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, entro 15 giorni dalla scadenza del termine utile per l'oblazione, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione entro i limiti stabiliti dalla legge e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese per le notificazioni.

L'ingiunzione deve indicare il termine per il pagamento, che non può essere inferiore a trenta giorni e superiore a novanta giorni dalla notificazione. L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

Altrimenti, il Dirigente Scolastico emette provvedimento motivato di archiviazione degli atti, del quale è trasmessa copia integrale al funzionario verbalizzante ed è data comunicazione al soggetto interessato.

Avverso l'ingiunzione del Dirigente Scolastico, l'interessato può proporre ricorso innanzi al competente Giudice di Pace, entro 30 gg. dalla notifica del provvedimento.

La proposizione del ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che l'Autorità giudiziaria ritenga di sospendere diversamente.



ISTITUTO TECNICO
ARCHIMEDE CATANIA
SETTORE TECNOLOGICO

Nel procedimento di opposizione, l'opponente può stare in giudizio anche senza l'assistenza di difensore. Nel giudizio di opposizione si osservano le disposizioni di cui alla legge 689/81, in quanto compatibili. Il presente verbale viene compilato in due esemplari, uno dei quali

_____ viene consegnato all'interessato, presente, che appone la propria firma allo stesso, per ricevuta

_____ Non viene consegnato all'interessato perché _____

IL TRASGRESSORE

IL VERBALIZZANTE

Mod.3 - SEGNALAZIONE AL PREFETTO DI CATANIA

Prot. n°

Catania, _____

**Al Sig. PREFETTO di
Catania**

Oggetto: Rapporto a carico di _____

Ai sensi della Legge 24/11/1981 n. 689, si comunica che al nominativo in oggetto è stato regolarmente notificato il verbale n. _____ del _____ di accertata violazione delle norme sul divieto di fumo (Legge n. 584/75 e s.m.i.), con invito a definire il contesto in via amministrativa con le modalità nello stesso specificate.

A tutt'oggi, trascorsi i termini di legge, l'interessato non ha esibito l'attestazione di pagamento della sanzione.

Si provvede pertanto a trasmettere alla S.V. copia del predetto verbale, completo di prova della eseguita contestazione o notificazione, per i conseguenti adempimenti previsti dal punto 12 Accordo Stato Regioni del 16.12.2004

Si prega cortesemente di voler comunicare alla scrivente l'esito della procedura avviata.

Distinti saluti.



ISTITUTO TECNICO
ARCHIMEDE CATANIA
SETTORE TECNOLOGICO

CATANIA, _____

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Fortunata Daniela Vetri

MOD. 4 - COMUNICAZIONE ALLA FAMIGLIA INFRAZIONE DIVIETO FUMO

Prot. n°

Catania, _____

Ai genitori dello studente _____
della classe _____

Nello spirito di una fattiva collaborazione tra scuola e famiglia e di un costruttivo coinvolgimento della famiglia

nel raggiungimento degli obiettivi di EDUCAZIONE ALLA SALUTE perseguiti dalla scuola,

SI COMUNICA

che lo studente non ha rispettato le norme sul divieto di fumo nelle Istituzioni Scolastiche.

Allo studente, nel momento dell'accertamento della violazione, è stata irrogata la seguente sanzione disciplinare:

Catania, _____

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Fortunata Daniela Vetri